

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **GAVA, TERRACINI, LAMI STARNUTI, BERGAMASCO, NENCIONI, GRONCHI e SCHIAVETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1967

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la discussione svoltasi in Senato nei giorni 13 febbraio 1964, 27, 28, 29 aprile 1965 e 15 giugno 1966 è sembrato che un disegno di legge così importante, anzi fondamentale, come quello che attiene alla nomina ed all'ufficio dei giudici costituzionali dovesse raccogliere le massime adesioni possibili sulla base di principi chiari e di sicura applicazione.

Si tratta, infatti, di promuovere la piena efficienza di un organo giurisdizionale chiamato a garantire la rispondenza delle leggi ordinarie al dettato ed ai motivi ispiratori della Costituzione: di un organo quindi che nella sua struttura, nella sua composizione, nel suo funzionamento deve raccogliere consensi e fiducia larghi e quasi universali.

Abbiamo perciò superato, nella fase di elaborazione delle norme che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, la distinzione fra maggioranza ed opposizioni, così naturale e feconda nella dialettica po-

litica e nella formazione delle leggi ordinarie e, quali Presidenti dei gruppi del Senato, abbiamo perseguito una soluzione conciliante all'alto compito della Corte.

L'importanza dell'argomento, l'opportunità di evitare dissensi fra le due Camere in materia tanto delicata e la brevità del tempo a disposizione in relazione all'obbligo costituzionale della doppia lettura, ci hanno inoltre consigliato di lavorare di conserva con i responsabili dei Gruppi della Camera in modo che le decisioni raggiunte siano sorrette da un alto grado di probabilità di incontrare la rapida approvazione del Parlamento.

Dopo varie riunioni, ed il più schietto ed approfondito scambio di idee, l'accordo si è raggiunto sui seguenti principi, sottoposti all'esame dei Direttivi dei vari Gruppi sia del Senato che della Camera e da essi accolti:

1) determinazione della durata in carica precisa ed uguale per ciascun giudice e per un periodo congruo (nove anni), tale da

consentire la scelta di persone di alto livello morale e scientifico quale è richiesto dalle altissime funzioni della Corte. È chiaro che ad un ufficio incerto nella durata, o di durata troppo breve, difficilmente si sarebbe potuto ottenere il consenso alla nomina di persone dotate delle qualità necessarie;

2) rinnovamento graduale del Collegio per evitare situazioni stagnanti o, di contro, bruschi mutamenti o, peggio ancora, capovolgimenti di giurisprudenza: due difetti egualmente dannosi per un Consesso che deve sapere interpretare i principi e precetti della Costituzione nella immutabilità del loro significato essenziale e, insieme, nella creativa aderenza, che il Parlamento esprime, alla realtà rapidamente mutevole e complessa della società moderna.

A queste esigenze si ritiene di corrispondere prevedendo la sostituzione dei singoli giudici, nominati in epoche diverse, alla cessazione dal loro ufficio per scadenza del termine o per altre cause, ed il divieto di una seconda loro nomina. Questo sistema, il solo che possa assicurare ai nominati una durata certa nell'ufficio, ha inoltre il pregio di garantire la continuità di un organo essenziale nel nostro ordinamento e di evitare ogni ipotesi di *prorogatio* la quale ipotesi, necessaria per la normale amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, difficilmente si concilierebbe con gli altissimi poteri conferiti alla Corte;

3) cessazione immediata dalla carica e dall'esercizio delle funzioni del giudice scaduto. È questa una conseguenza dell'esclusione della *prorogatio*. Essa, secondo le normali previsioni, non crea pericoli di arresto nelle funzioni della Corte la quale può pronunciare le sentenze con la presenza di undici suoi membri. Peraltro, al fine di garantire ulteriormente la regolarità del suo funzionamento, è ribadito l'obbligo all'organo competente di provvedere alla copertura del posto lasciato vacante entro un mese dalla comunicazione della vacanza che il Presidente della Corte è tenuto a dargli immediatamente.

L'obbligo della immediata comunicazione non è previsto per il caso di cessazione dal-

l'ufficio dovuto a scadenza del termine, essendo questa a conoscenza degli organi competenti per la nomina;

4) determinazione, per legge costituzionale, di un *quorum* elevato per la elezione dei giudici di competenza del Parlamento. Tale *quorum* si è ritenuto fissare nella misura « dei due terzi » dei componenti l'Assemblea, per i primi tre scrutini, e « di tre quinti » per i successivi. La misura del *quorum* per i primi tre scrutini risponde alla generale e viva aspirazione che in una elezione di tanta importanza e delicatezza si raccolga sui candidati un numero di voti il più elevato possibile e tale che superi largamente la consueta quota di discriminazione fra maggioranza e minoranza, mentre la misura per gli scrutini successivi, senza contraddire all'aspirazione medesima, ne attenua la portata per mettere in grado il Parlamento di superare più agevolmente le difficoltà riscontrate e di soddisfare così alla esigenza imprescindibile di rendere possibile, con la tempestiva elezione dei giudici, il regolare funzionamento della Corte. Data la importanza della norma, che deve rappresentare un punto fermo nel nostro ordinamento, si è ritenuto opportuno di elevarla dal piano di legge ordinaria a quello di legge costituzionale;

5) elevazione allo stesso piano, per ragioni analoghe a quelle qui sopra esposte, della norma che ora forma oggetto del disegno di legge ordinaria n. 202, presentato dal Presidente onorevole Leone e riguardante l'elezione dei giudici costituzionali di competenza delle Supreme Magistrature ordinaria ed amministrative.

In queste elezioni, effettuate da Corpi non costituiti sulla base di correnti politiche, non si è avvertita l'esigenza di fissare un alto *quorum* per la validità delle scelte, pure avendo avuto cura di sollecitare la partecipazione più larga possibile degli elettori allo scrutinio esigendo che, in prima votazione, non sia ammissibile la proclamazione dei candidati favoriti se non abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio.

Nello scrutinio successivo, da farsi col sistema del ballottaggio, è sufficiente per la proclamazione che i candidati abbiano raggiunto la maggioranza relativa;

6) riaffermazione del principio, comune a tutte le alte assemblee, che la Corte abbia la competenza per la convalida dei propri eletti: ciò del resto in conformità dell'articolo 3, comma primo, della legge costituzionale 1948, n. 1, e dell'articolo 3 della legge costituzionale 1953, n. 1.

È parso tuttavia conveniente, in ragione della particolare natura dei Collegi elettorali, e specialmente di quella preminente del Parlamento, chiarire che nessun potere di indagine spetti alla Corte sulla validità delle elezioni proclamate e ad essa comunicate col messaggio del Presidente del Parlamento o dei primi Presidenti delle Supreme Magistrature ordinaria ed amministrativa. Perciò la Corte dovrà, ai fini della convalida, limitare i propri accertamenti ai soli requisiti soggettivi dei giudici nominati;

7) opportunità di una norma che risolva le divergenze interpretative sorte dalle congiunte disposizioni del quarto comma dell'articolo 135 e dell'ultimo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione e dell'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Tali disposizioni hanno dato luogo ad incertezze circa la durata in carica di ogni singolo giudice, mentre il congegno di rinnovamento parziale della Corte regolato da quest'ultimo articolo si è rivelato praticamente inapplicabile essendosi constatato inconciliabile il dettato delle sostituzioni collegiali con la esigenza della eguale e congrua durata in carica di ogni singolo giudice.

A quest'ultimo inconveniente si è pensato di rimediare con la semplice ed ovvia re-

gola della sostituzione individuale così come abbiamo proposto nei punti primo e secondo della presente relazione.

Quanto, invece, alla durata in carica dei giudici nominati prima della entrata in vigore della nuova disciplina prevista dal presente disegno di legge, si è stimata più vicina al vero, ed inoltre preferibile sotto ogni aspetto, la interpretazione secondo cui le leggi in vigore hanno inteso fissare in dodici anni la durata in ufficio di ciascun giudice, e si è dettata, in conseguenza, una norma, di carattere interpretativo e transitorio insieme, che chiarisca la questione nel senso indicato.

* * *

Come è dato facilmente constatare, taluni principi fondamentali accolti nei punti di cui sopra derivano dal disegno di legge costituzionale e da quello di legge ordinaria presentati al Senato dal Presidente del Consiglio, onorevole Giovanni Leone, il giorno 15 ottobre 1963. Ci si era perciò in un primo momento orientati verso la proposta di qualche emendamento modificativo ed integrativo; ma in seguito, considerata l'opportunità di inserire altri principi, dettati dall'esperienza, di assumere sul piano costituzionale le norme relative alle elezioni di competenza delle Supreme Magistrature ed al *quorum* di maggioranza per quelle spettanti al Parlamento, e, soprattutto, di esporre in una relazione comune a tutti i Presidenti di Gruppo i motivi ispiratori del provvedimento, è sembrata più rispondente allo scopo la elaborazione di un nuovo testo organico conforme ai principi succintamente illustrati.

È il testo che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e, confidiamo, alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice previsti dalla presente legge.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

Art. 2.

È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei

cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

Art. 4.

Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono un maggior numero di voti purchè raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.

A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.

Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine.

In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della pre-

sente legge durano in carica 12 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.

Art. 7.

Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.